



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 14
Al Sussidiario dello Sportello Unico



COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

Orari di apertura e di chiusura delle attività di distribuzione di carburanti ed attività accessorie

Con delibera consiliare n. 32 del 04/06/2010 sono stati approvati i criteri e le direttive di cui all'articolo 50, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Con Ordinanza Sindacale n. 1 del 05/01/2011 è stato approvato il presente collegato.

Visto l'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come sostituito dall'articolo 11, comma 12, legge 3 agosto 1999, n. 265 nel testo vigente di cui all'articolo 50, commi 4 -5 - 6 e 7 del D lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visti gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 04/06/2010 esecutiva;

Visti gli articoli 36 e 41 della Costituzione Italiana;

Preso atto della sentenza n. 111 del 23/04/1974 della Suprema Corte Costituzionale;

ORDINA

Di adottare i seguenti orari di apertura e di chiusura delle attività produttive ai quali tutti gli imprenditori dovranno uniformarsi anche nella determinazione del proprio orario di apertura e di chiusura e della scelta del riposo settimanale, dei familiari ovvero dei dipendenti subordinati.

Articolo 1

Campo di applicazione

- 1) Il presente regime di orari si applica agli esercenti e lavoratori a qualsiasi titolo o ragione occupati all'interno di qualsiasi attività venga svolta all'interno degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per le attività ricettive facenti parte degli impianti stessi.
- 2) L'orario si applica altresì indiscriminatamente a tutte le attività di piccola, media e grande entità.
- 3) I Pubblici Esercizi operanti all'interno degli impianti di distribuzione, nonché ogni altra attività commerciale e artigianale si uniformano all'orario degli impianti medesimi con facoltà di apertura nelle ore notturne.
- 4) I servizi di autolavaggio esterni agli impianti si uniformano al presente regime di orari;
- 4) L'orario si applica indifferentemente a tutte le attività esercitate o meno attraverso l'ausilio di lavoratori dipendenti.

Articolo 2

Zone territoriali

- 1) Il presente regime di orari si applica indiscriminatamente in ogni zona del territorio comunale.

2) Per zone si intendono le zone urbanistiche del Piano Regolatore Generale di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444. (Rectius 02/04/1968)

Articolo 3 *Riposo settimanale*

1) E' obbligatoria la chiusura settimanale della domenica ed i giorni festivi anche se l'operatore resta chiuso per propria scelta uno o più giorni feriali della settimana fatto salvo il disposto del comma successivo.

2) Nel rispetto dell'orario estivo ed invernale di cui al successivo articolo 4 é obbligatoria l'apertura della domenica e dei giorni festivi di almeno il venticinque per cento degli impianti.

3) A garanzia del servizio capillare di distribuzione dei carburanti specie lungo le principali direttrici viarie ed in accordo con i comuni più vicini, la turnificazione obbligatoria di cui al punto precedente nonché quella per le ferie estive, deve essere concordata tra titolari di autorizzazione e gestori per cui entro il 30 Aprile di ogni anno va presentata al protocollo comunale. In mancanza provvede il Sindaco.

4) Le ferie estive non potranno superare le due settimane consecutive per ciascun anno solare.

5) Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività il lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è consentito per le festività infrasettimanali.

6) L'orario di apertura prescelto compresa la turnificazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere obbligatoriamente comunicato al comune e reso noto al pubblico per mezzo di apposito cartello posto all'esterno dell'attività in modo ben invisibile ed indelebile al sole, all'acqua ed agli altri agenti atmosferici. Nel cartello vanno altresì indicati gli impianti aperti per turno.

7) A tutela degli interessi del consumatore, è vietato cambiare l'orario adottato senza opportuno preavviso al comune ed al pubblico.

Articolo 4 *Orario minimo diurno di apertura settimanale*

1) L'apertura diurna settimanale minima è di 52 ore attraverso i seguenti turni:

a) Periodo invernale: dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove;

b) Periodo estivo: dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta.

2) L'orario estivo ha inizio il primo maggio mentre l'orario invernale ha inizio il primo ottobre di ciascun anno.

3) L'apertura diurna settimanale massima è collegata direttamente all'obbligo di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 nonché a quello di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

Articolo 5

Apparecchiature self-service

- 1) Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati "self-service pre-pagamento", devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.
- 2) Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari minimi previsti per gli impianti con assistenza di personale.

Articolo 6

Servizio notturno

- 1) E' soggetta alla sola comunicazione l'apertura notturna di un solo impianto purché dotato:
 - a) del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) del servizio di officina meccanica;
 - c) di parcheggi nella misura di almeno cinquanta posti auto oltre agli spazi di manovra.
- 2) In caso di più impianti interessati al servizio notturno, dovrà essere garantito l'orario minimo diurno ed il riposo settimanale previsto nei comuni con almeno quattro impianti.
- 3) Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina alle ore otto sia nel periodo estivo che invernale.
- 4) Fermo rimanendo il riposo di tutto il personale e del gestore che ha operato nelle ore notturne, è consentita l'attività anche nelle ore diurne con il rinnovo totale del personale.
- 5) Gli autolavaggi, anche a self-service non possono operare nelle ore notturne.

Articolo 7

Deroghe

- 1) Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, possono essere consentite deroghe, sia all'orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.
- 2) Il riposo settimanale ai lavoratori dipendenti, all' esercente ed ai propri familiari deve essere comunque garantito anche durante i giorni o periodi di proroga;
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 3, della Costituzione, il riposo settimanale è irrinunciabile e si applica quindi anche alle attività non soggette al presente regime di orario elencate nel successivo articolo 6.

Articolo 8 *Esclusioni*

1. Il presente regime di orari non si applica:

- a) ai distributori automatici, anche di latte fresco installati nell'area in cui insiste l'impianto;
- b) alle attività oggetto di specifica ordinanza Sindacale.

Articolo 9 *Nulla Osta Impatto Acustico*

1) Fino a quando il Comune non provvederà alla classificazione del territorio comunale nonché ad adottare tutte le norme di cui all'articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, tutti gli impianti, comprese le attività commerciali ed artigianali operanti all'interno, che operano dalle ore ventuno alle ore sette, dovranno indiscriminatamente dotarsi di certificazione redatta dal tecnico competente in acustica come individuato dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997 basandosi in particolare:

- a) della classificazione del territorio comunale – Tabella A;
- b) dei valori limite di emissione – Tabella B;
- c) dei valori limite assoluti di immissione – Tabella C;
- d) dei valori di qualità – Tabella D.

2) La certificazione di cui al comma 1, redatta e firmata dal tecnico competente, costituisce Nulla Osta di Impatto Acustico;

3) Copia della certificazione di cui al comma 1, dovrà essere presentata al Comune al momento della richiesta di autorizzazione pena il rigetto. Una copia, con la vidimazione dell'avvenuta presentazione all'Ufficio protocollo del Comune, deve essere detenuta all'interno dell'azienda ed esibita ad ogni richiesta delle autorità.

4) Gli impianti già esistenti che hanno intenzione di operare in orario notturno, dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Articolo 10 *Sanzioni*

1) Chiunque viola le disposizioni del presente regime di orari ed in particolare degli artt.
– 3, commi 1 – 2 – 4 – 5;

- 4, commi 1 e 2;
- 5, commi 1 e 2;
- 6, commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5;
- 7, comma 1 – 3 – 4;

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 3098,74;

2) In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco, può inoltre disporre la chiusura dell'attività:

- a) per un giorno relativamente agli esercizi di vicinato;
- b) per tre giorni relativamente alle medie strutture di vendita;
- c) per cinque giorni relativamente alle grandi strutture di vendita.

3) E' comunque fatta salva l'ulteriore applicazione della sanzione immediata accessoria di cui al successivo comma 4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4) In caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, l'esercente è tenuto a sospendere immediatamente l'attività fino all'orario legittimo di apertura. In caso di inadempienza, la Polizia Municipale, ed in assenza il Comando dei Carabinieri ovvero la Polizia di Stato, si intendono muniti 24 ore su 24 della spedizione del titolo esecutivo di cui all'articolo 475 c.p.c. inserendo direttamente nel verbale, previa espressa lettura al trasgressore o responsabile in solido, la seguente formula:

“Repubblica Italiana – In nome della Legge – «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” e quindi procedere coattivamente all'apposizione di sigilli che potranno essere rimossi dallo stesso esercente al sopraggiungere dell'orario legittimo.

5) Fatta salva l'applicazione delle leggi penali il Sindaco inoltre, quale ufficiale di Governo, al fine di eliminare qualsiasi eccesso di inquinamento acustico a salvaguardia della salute pubblica, anche su segnalazione di qualsiasi cittadino e servendosi dei servizi dell'ARPA, emette apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del combinato di cui agli artt. 54 del D. Lgs. 267/2000 e art. 9 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 47.

6) Decorso un anno di sospensione ininterrotta dell'attività ed in assenza di proroghe documentate, decade automaticamente il diritto ad esercitare il commercio.

7) Qualsiasi attività commerciale od artigianale integrativa, ad esclusione dei motels, non può operare quando l'impianto a cui si riferisce è chiuso.

Articolo 11

Disposizioni particolari

1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54, lettera d) del d.P.R. 24/07/1977, n. 616, la Polizia Municipale è delegata affinché venga rispettata la presente ordinanza anche con l'applicazione delle sanzioni. Per eventuali ricorsi, l'autorità competente è il Sindaco.

2) Il Comando di Polizia Municipale ha l'obbligo di curare la pubblicazione della presente ordinanza con estensione .pdf sul sito ufficiale del Comune per tutto il periodo di validità affinché chiunque possa consultarla o scaricarne copia.

3) Considerata l'individuazione puntuale di ogni giorno ovvero di ogni periodo dell'anno, nonché della pubblicazione del presente orario sul sito comunale, è omesso l'obbligo di qualsiasi ordinanza periodica o ripetitiva in concomitanza con eventi di varia natura.

4) Il presente regime di orari è inserito nel Regolamento Generale Urbanistico Commerciale come Allegato n. 14.

Articolo 12

Abrogazioni

1) E' abrogata qualsiasi precedente disposizione in materia.

Articolo 13

Entrata in vigore

1) La presente Ordinanza produce ogni effetto di legge dalla data di inizio della Pubblicazione sull'Albo Pretorio